

Determinazioni in materia di sostentamento del clero e di ripartizione e rendiconto in sede diocesana delle somme provenienti dall'8 per mille

La XLV Assemblea Generale della C.E.I. (Collevalenza, 9-12 novembre 1998) ha approvato alcune determinazioni che modificano disposizioni relative al sistema di sostentamento del clero e alla ripartizione e assegnazione nell'ambito diocesano delle somme provenienti annualmente dall'8 per mille dell'IRPEF.

Il Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., con decreto del 18 novembre 1998 ha promulgato tre determinazioni; le rimanenti saranno promulgate dopo che la Santa Sede avrà concesso la prescritta recognitio alle delibere alle quali sono essenzialmente connesse.

La determinazione n. 1, approvata con 158 voti favorevoli e 22 contrari, eleva la quota capitaria a £. 130 a partire dal 1° gennaio 1999.

La determinazione n. 2, approvata con 166 voti favorevoli e 14 voti contrari, stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e assegnazione da parte del Vescovo delle somme derivanti dall'8 per mille; fissa norme per la redazione e divulgazione del rendiconto annuale; prevede, nei confronti delle diocesi che non presentano il rendiconto dell'anno precedente, la sospensione dell'invio delle somme dovute per l'anno successivo; anche questa determinazione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

La determinazione n. 3, approvata con 137 voti favorevoli e 43 voti contrari, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2000, non sia più imposta agli Istituti per il sostentamento del clero la tassa del 10% sulle autorizzazioni per il compimento di alienazioni o permute con conguaglio.

Decreto di promulgazione
delle determinazioni

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 1077/98

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTE le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (9-12 novembre 1998);
- AI SENSI del can. 455, § 3 del *Codice di diritto canonico* e dell'art. 27, lett. a) dello *Statuto* della C.E.I. emana il seguente

D E C R E T O

Le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana sono promulgate nel testo allegato al presente decreto.

Le determinazioni n. 1 e n. 2 entreranno in vigore il 1° gennaio 1999; la determinazione n. 3 entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.

Roma, 18 novembre 1998.

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

1. ELEVAZIONE DELLA QUOTA CAPITARIA

La XLV Assemblea Generale

- TENENDO CONTO del fatto che il passare del tempo, l'avvenuto consolidamento del sistema di sostentamento del clero e la più precisa conoscenza degli elementi che ne consentono l'equilibrato sviluppo richiedono opportuni adeguamenti della disciplina vigente;
- VISTO il § 3, lett. a) dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58,

approva la seguente
D E T E R M I N A Z I O N E

La quota capitaria dovuta dalla parrocchia per la remunerazione del parroco che vi presta il proprio servizio a norma del § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58 è stabilita, a partire dal 1° gennaio 1999, in £. 130.

* * *

2. RIPARTIZIONE E RENDICONTO A LIVELLO DIOCESANO DELLE SOMME PROVENIENTI DALL'8 PER MILLE

La XLV Assemblea Generale

- CONSIDERATA la necessità di ordinare in modo più preciso e maggiormente efficace ai fini della trasparenza amministrativa e della diffusione dei rendiconti, anche in vista dell'azione promozionale, la procedura che i Vescovi sono tenuti a seguire per la ripartizione e l'assegnazione nell'ambito diocesano delle somme provenienti annualmente dall'8 per mille IRPEF;

- VISTO il n. 5 della delibera della C.E.I. n. 57, con speciale riferimento a quanto disposto dalla lett. c),

approva la seguente
D E T E R M I N A Z I O N E

La ripartizione delle somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF destinate alla diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi è decisa dal Vescovo diocesano con atto formale entro il 30 novembre di ciascun anno. La decisione si ispira ai criteri programmatici da lui elaborati annualmente, sentiti l'incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, quanto agli interventi caritativi, il direttore della Caritas diocesana, e uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori ai sensi del can. 1277 del Codice di diritto canonico.

Sono da evitare assegnazioni generalizzate secondo parametri proporzionali. E' dovere del Vescovo dare prevalente attenzione, nel quadro della programmazione diocesana, alle urgenze pastoralmente più rilevanti, stimolando i responsabili degli enti ecclesiastici e i fedeli delle comunità ad accogliere il valore e le esigenze della solidarietà e della perequazione.

Dell'avvenuta ripartizione annuale deve esser fornito un dettagliato rendiconto alla C.E.I., secondo le indicazioni date dalla Presidenza della medesima; esso è predisposto dall'economista diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal Consiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano.

Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi e fornito al servizio diocesano perché se ne promuova un'adeguata divulgazione, specialmente attraverso i mezzi locali di comunicazione, anche in vista dell'educazione alla partecipazione di tutta la comunità ecclesiale e dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF dovute per l'anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell'anno precedente, fino ad effettiva ricezione del medesimo.

* * *

3. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 3 IN MATERIA TRIBUTARIA CANONICA

La XLV Assemblea Generale

- TENENDO CONTO del fatto che il passare del tempo, l'avvenuto consolidamento del sistema di sostentamento del clero e la più precisa conoscenza degli elementi che ne consentono l'equilibrato sviluppo richiedono opportuni adeguamenti della disciplina vigente;
- VISTA la deliberazione n. 3 in materia tributaria canonica, approvata dall'Assemblea Generale attraverso consultazione a domicilio indetta ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della C.E.I. il 1° dicembre 1986, e la successiva modificazione approvata dalla XXXVII Assemblea Generale (10-14 maggio 1993);

approva la seguente
D E T E R M I N A Z I O N E

A cominciare dal 1° gennaio 2000 i Vescovi si asterranno dall'imporre agli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero la tassa del 10% in occasione dell'autorizzazione ad essi rilasciata per il compimento di negozi di alienazione o di permuta con conguaglio.